

CIRCOLARE N. 20
16 NOVEMBRE 2009

Lo scudo fiscale: regolarizzazione e reimpatrio di attività detenute all'estero

© Copyright 2009 Acerbi & Associati®

Come noto, l'art. 13-bis del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, ha introdotto la disciplina cd. dello "**scudo fiscale**" che consente l'emersione, mediante regolarizzazione o reimpatrio, delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale.

Attraverso il pagamento di una imposta straordinaria il contribuente "sana" la propria posizione e si garantisce uno "scudo", cioè una protezione, dagli accertamenti futuri da cui emergano maggiori imponibili come conseguenza di rilievi astrattamente idonei ad aver originato i capitali emersi.

Dal punto di vista **soggettivo** l'ambito di applicazione dello scudo fiscale è limitato a:

- persone fisiche
- enti non commerciali
- società semplici
- associazioni equiparate alle società semplici ai sensi dell'art. 5 comma 3 lett. c) del DPR 917/1986,

restando quindi escluse dall'ambito di applicazione le società di capitali (S.p.a, S.a.p.a, S.r.l.), le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e gli enti commerciali.

Dal punto di vista **oggettivo**, lo scudo interessa le "*attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato*" e ivi produttive di reddito imponibile in Italia

Si considerano attività finanziarie detenute all'estero le azioni e strumenti finanziari assimilati, quotati e non quotati, quote di società ancorché non rappresentate da titoli, di società non residenti, titoli obbligazionari e certificati di massa emessi da non residenti, quote di partecipazione ad organismi esteri di investimento collettivo del risparmio, polizze assicurative con società non residenti produttive di redditi di natura finanziaria, finanziamenti a soggetti esteri, metalli preziosi allo stato grezzo o monetario detenuti all'estero.

Si considerano attività patrimoniali (cd attività non finanziarie) gli immobili ed i fabbricati situati all'estero, le opere d'arte, gli arredi ed oggetti di antiquariato, gli yacht.

Lo scudo fiscale si realizza con il reimpatrio e/o la regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero in violazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale.

Il **reimpatrio** (possibile solo per il denaro e le altre attività finanziarie detenute in qualsiasi paese europeo ed extraeuropeo ovvero anche, cd. "reimpatrio giuridico", di altre attività come fabbricati, yacht ecc. se veicolati attraverso una società costituita ad hoc) o la **regolarizzazione** (oltre che il denaro e le altre attività finanziarie, può avere ad oggetto anche gli immobili e i fabbricati situati all'estero, le quote di diritti reali, gli yacht, gli oggetti preziosi, le opere d'arte e le attività patrimoniali in genere, detenuti in un Paese dell'Unione europea o in quei paesi aderenti all'accordo sullo Spazio economico Europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa) non sono consentiti per le attività che al 31 dicembre 2008 erano già detenute in Italia.

Il presupposto per la regolarizzazione è la violazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale, che si sostanzia nell'obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, per i soggetti che al termine del periodo di imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria di ammontare complessivo superiore a 10.000 euro, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia.

Per l'effettuazione delle operazioni di emersione è necessario avvalersi dell'intervento degli **intermediari** specificatamente individuati dalla legge stessa, in particolare:

- banche italiane

- società di intermediazione mobiliare (SIM)
- società di gestione del risparmio (SGR)
- società fiduciarie
- agenti di cambio iscritti nel ruolo unico
- Poste Italiane S.p.a.
- stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti.

Le operazioni di rimpatrio o regolarizzazione possono essere effettuate dai soggetti interessati nel periodo compreso tra il 15 settembre 2009 ed il 15 dicembre 2009.

In particolare, è necessario che **entro il termine ultimo del 15 dicembre 2009** i soggetti interessati abbiano presentato la dichiarazione riservata, conferendo incarico all'intermediario di ricevere in deposito le attività provenienti dall'estero, abbiano fornito la necessaria provvista per il versamento dell'imposta straordinaria ed abbiano ricevuto copia della dichiarazione riservata.

A questa ultima data, pertanto, le attività rimpatriate devono essere state prese in carico dall'intermediario italiano che le riceve in deposito.

Secondo la legge, il rimpatrio e la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'**imposta straordinaria**, quindi con la fornitura all'intermediario incaricato della provvista necessaria al pagamento dell'imposta straordinaria dovuta da parte del contribuente, ovvero con l'addebito della medesima sul conto del soggetto che effettua il rimpatrio o la regolarizzazione, non rilevando, invece, a questi fini la data del versamento all'Erario da parte dell'intermediario.

L'imposta straordinaria, che tiene conto anche degli interessi e delle sanzioni, è pari al 50% del rendimento presunto delle attività rimpatriate o regolarizzate.

Il rendimento si presume maturato nella misura del 2% annuo per i cinque anni precedenti l'operazione di emersione; quindi, l'imposta è **pari al 5% delle attività indicate nella dichiarazione riservata**.

Ricordando l'ambito soggettivo di applicazione dello "scudo fiscale" (che esclude società di capitali, società di persone ed enti commerciali) e ricordando che l'operazione può essere effettuata solo con l'intervento degli intermediari specializzati in precedenza citati, lo Studio è a disposizione dei Clienti interessati per eventuali chiarimenti e/o informazioni più precise al riguardo.